

---

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEL MELFA**

con funzioni di Consorzio di Bonifica Montana

**ATINA**

# STATUTO



## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DIV. I'

N. 47588

Vista la domanda in data 26 maggio 1952, con la quale, il Presidente del Comitato promotore per la costituzione del *Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa* con sede nel Comune di Atina, chiede il riconoscimento giuridico dell'ente, ai sensi e per gli effetti del R. D. 13 febbraio 1933 n. 215;

Visti gli atti di pubblicazione della domanda, dai quali risulta che l'istanza è stata portata a conoscenza di tutti gli interessati e che non sono stati presentati né reclami, né opposizioni;

Visto il verbale dell'adunanza tenutasi il 2 febbraio 1952, nel salone comunale di Atina, sotto la presidenza del Prefetto dr. Antero Temperini, per deliberare sulla costituzione del Consorzio, sulla nomina della deputazione provvisoria e sulla approvazione dello statuto;

Ritenuto che in tale adunanza tutti gli intervenuti si sono pronunziati favorevolmente alla costituzione dell'ente e che essi rappresentano la possidenza di ettari 754.33.13 su ettari 967.68.05 dell'intero comprensorio e che, perciò, a termini degli articoli 55 e 71 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, si può procedere alla costituzione del Consorzio;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste;

D E C R E T A

art. 1

È costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario

« Consorzio del Melfa », con sede nel Comune di Atina (Frosinone) e territorio ricadente nei Comuni di Casalattico, Atina, Picinisco, Casalvieri e Gallinaro, sulla base dell'elenco dei proprietari interessati e della corografia indicativa del comprensorio, che, muniti del visto del Ministro proponente, sono allegati al presente decreto.

art. 2

È nominata la deputazione provvisoria del Consorzio nelle persone dei signori:

dr. Mancini Armando di Luigi	Presidente
» Bartolomucci Renato fu Olindo	Membro
ing. Lancia Antonio di Marco	»

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 1953

*Fir.to* LUIGI EINAUDI

*Contr.to* FANFANI

Registrato alla Corte dei Conti addì 23 marzo 1953, reg. 4 M.ro Agr. e For. fogl. n. 376. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1953.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

D. G. E. M. F. DIV. VI

N. 18844

Visto il decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 1953, reg. n. 5 - Agricoltura e Foreste - foglio n. 344, con il quale venne riclassificato, tra gli altri, quale comprensorio di bonifica montana, a termini dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il territorio della « Conca di Sora », ricadente nella provincia di Frosinone, ed esteso per Ha. 10.880;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1959, registrato alla Corte dei Conti addì 22 ottobre 1959, reg. n. 15 - Agricoltura e Foreste - foglio n. 226, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della citata legge n. 991, venne riconosciuta al Consorzio di bonifica della « Conca di Sora » l'idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana nel comprensorio suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 740, in data 2 marzo 1960, registrato alla Corte dei Conti addì 23 luglio 1960 - Atti di Governo - reg. n. 128, foglio n. 79, con il quale il comprensorio di bonifica montana della « Conca di Sora », ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 991, è stato ampliato mediante l'aggregazione ad esso del territorio dei bacini montani del Rapido Gari, Monte Meta e Gronde del S. Maria Amaseno, anch'esso in provincia di Frosinone ed esteso per Ha. 92.465, per cui il detto comprensorio, che ha assunto la denominazione della « Conca di Sora, Monte Meta, Rapido Gari e Gronde del S. Maria Amaseno » risulta complessivamente esteso per Ha. 103.345;

Viste le domande presentate dal Consorzio di bonifica della « Conca di Sora » con sede in Sora, dal Consorzio di bonifica della Valle del

Liri, con sede in Cassino, e dal Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa, con sede in Atina, rispettivamente, in data 17 marzo 1960, 12 aprile 1960 e 17 marzo 1960, tendenti ad ottenere, a termini del citato art. 30 della legge n. 991 ed in quanto « Consorzi Amministrativi » già esistenti ed operanti, ciascuno, ai sensi del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, in una parte del comprensorio di che trattasi, il riconoscimento dell'idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana in una rata del comprensorio stesso, variamente estesa;

Vista la lettera dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Frosinone n. 6229 in data 28 aprile 1961, con la quale viene espresso parere favorevole in merito al riconoscimento dell'idoneità richieste dai tre consorzi interessati e proposta la ripartizione dell'ampliato comprensorio di bonifica montana della « Conca di Sora » fra i tre Enti richiedenti, nel modo seguente e come dall'allegata corografia:

— Al Consorzio di Bonifica della « Conca di Sora » (tutto o parte del territorio dei comuni di: Alatri, Collepardo, Veroli, Boville Ernica, Monte S. Giovanni Campano, Fontanaliri, Castelliri, Sora, Pescosolido, Campoli App., Arpino, Fontechiari, S. Padre, Vicalvi e Posta Fibreno) per . . . . .	Ha 36.760
— Al Consorzio di Bonifica della Valle del Liri (tutto o parte del territorio dei Comuni di: Arce, Roccadarce, Col Felice, Roccasecca, Castrocielo, Colle S. Magno, Piedimonte S. G., Villa S. Lucia, Cassino, Terelle, Belmonte C., Sant'Elia F. R., Villa Latina, Picinisco, S. Biagio Sar., Valle Rotonda, Acquafondata, Viticeuso, Cervaro e S. Vittore L.) per	Ha 41.955
— Al Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa (tutto o parte del territorio dei Comuni di: Alvito, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Atina, Gallinaro, S. Donato V. C., Settefrati e Picinisco) per . . . . .	Ha 24.630
Totale . . . . .	<u>Ha 103.345</u>

CONSIDERATO che le proposte di ripartizione del comprensorio

e di attribuzione delle rispettive rate ai tre Consorzi interessati sono state formulate a seguito di riunioni tenute presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Frosinone, con la partecipazione dei Commissari governativi e dei Presidenti degli Enti richiedenti, nel corso delle quali si è addivenuto ad un accordo di massima tra gli stessi per ciò che concerne le rate da attribuire a ciascun Consorzio;

RITENUTO che le proposte di ripartizione e di attribuzione tengono conto dell'omogeneità d'interessi e degli aspetti tecnici, economici e sociali, presentati da ciascuna rata del comprensorio considerato, nonché dell'attrezzatura tecnica e organizzativa posseduta da ciascun Ente;

## D E C R E T A

### Art. 1

Al Consorzio di bonifica della « Conca di Sora », con sede in Sora, al Consorzio di bonifica della Valle del Liri, con sede in Cassino e al Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa, con sede in Atina, è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di Consorzio di bonifica montana nel comprensorio della « Conca di Sora, Monte Meta, Rapido Gari e Gronde del S. Maria Amaseno », in una rata del comprensorio stesso, estesa, rispettivamente, per Ha. 36.760 (ivi compresi gli Ha. 10.880 nei quali il Consorzio della « Conca di Sora » già operava ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, in forza del precedente decreto interministeriale dell'11 settembre 1959), Ha. 41.955 ed Ha. 24.630, interessanti tutto o parte del territorio dei Comuni citati nelle premesse e delimitate con linee a tinta sfumata di diverso colore, segnate nell'unita corografia in scala 1:100.000, che forma parte integrante del presente decreto.

### Art. 2

A tale scopo i tre Consorzi interessati sono tenuti, ciascuno a costituire, nel proprio seno, una sezione di bonifica montana diretta da

persona scelta in conformità di quanto dispone l'art. 37 della citata legge n. 991 e sarà retta dallo statuto del Consorzio opportunamente modificato ed integrato ai sensi della legge stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

*Roma, li 25 agosto 1961*

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

*F.to: Rumor*

IL MINISTRO

PER I LAVORI PUBBLICI

*F.to: Zaccagnini*

Registrato alla Corte dei Conti  
addì 31 ottobre 1961 - Reg. n. 23

- Agric. e Foreste - fog. n. 165

*F.to: Di Stefano*

---

---

# STATUTO

## Cap. I - SEDE - PERIMETRO - SCOPO

### Art. 1

Il Consorzio denominato «CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DEL MELFA», con sede sociale in Atina, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 1953 reg. 4 fog. n. 376 (G. U. n. 90 del 18 aprile 1953) ai sensi degli articoli 55 e 71 del R. D. 13 Febbraio 1933 n. 215, avente la qualifica di Consorzio di miglioramento fondiario, è retto dal presente statuto, oltre che dalla legge e regolamenti emanati o da emanarsi per i consorzi del genere.

Il Consorzio è costituito tra i proprietari dei terreni siti nei Comuni di Picinisco, Atina, Gallinaro, Casalvieri e Casalattico, (Provincia di Frosinone), delimitato dal perimetro irrigabile della Valle del Melfa e con una superficie di Ha. 967.68.05.

### Art. 2

Il Consorzio ha per scopo l'utilizzazione per uso irriguo delle acque del Melfa, ed il miglioramento fondiario in genere previsti dal R. D. 13 - 2 - 1933, n. 215.

### Art. 3

Gli utenti delle acque del Melfa, partecipanti al Consorzio, titolari del diritto alla derivazione delle stesse a scopo irriguo sotto qualsiasi forma (domanda di riconoscimento e concessione) delegano il Consorzio all'espletamento delle relative pratiche per giungere

all'accertamento e declaratoria di detto diritto da parte del competente Ministero dei LL. PP., restando il Consorzio stesso autorizzato a compiere qualsiasi azione sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Il Consorzio potrà altresì procedere al coordinamento dei vari diritti irrigui e delle varie istanze in corso di istruttoria, procedendo alla determinazione di un unico comprensorio consortile ed ottenendo sul medesimo un unico provvedimento amministrativo di legittimazione delle derivazioni in atto.

#### Art. 4

Il Consorzio provvede alla realizzazione delle opere necessarie per la razionale distribuzione delle acque e può assumere da enti statali o parastatali, in concessione ed in appalto, lavori per il raggiungimento degli scopi sociali.

La distribuzione avviene a beneficio dei consorziati, secondo turni orari, per la quantità necessaria ad ogni zona, in ordine progressivo da monte a valle fino all'esaurimento dall'acqua disponibile.

#### Art. 5

Sono soci i proprietari dei terreni compresi nel perimetro di cui all'art. 1 ed eventualmente i proprietari dei terreni ai quali è possibile estendere successivamente la irrigazione, qualora l'acqua disponibile sia superiore ai bisogni dei fondi già consorziati.

I consorziati hanno il diritto di usare l'acqua loro concessa con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti che verranno emanati dagli organi consorziali.

#### Art. 6

Il vincolo sociale dura fino al termine del Consorzio, è vincolo reale, cioè di beni, limitatamente ai terreni situati nel comprensorio

consorziale fino alla concorrenza di interessi che il socio ha verso il Consorzio e secondo le norme legislative in vigore.

Tutte le variazioni alla proprietà consorziale, per atti di compravendita o morte, debbono essere rese note alla Amministrazione consorziale entro 30 giorni dalla data di trasferimento.

La mancanza di tale comunicazione non dà diritto al successore di essere iscritto all'albo consorziale. Diventano quindi di diritto consorziati, con i relativi obblighi, nonostante quanto fatto in contrario, tutti coloro che per qualsiasi titolo atto a trasferire la proprietà diventano proprietari o comproprietari di terreni consorziati.

L'Amministrazione consorziale provvederà ad effettuare gli accertamenti di ufficio, per le omesse dichiarazioni di voltura, ponendo a carico del consorziato inadempiente tutte le spese incontrate.

#### Art. 7

Ogni socio consente che il Consorzio eserciti il diritto di passaggio e di acquedotto sui terreni consorziati, dietro indennizzo a norma delle disposizioni di legge, per i canali principali a sezione aperta, mentre per i canali secondari e terziari il diritto di passaggio sarà offerto gratuitamente essendo esso una servitù reciproca, come pure gratuito sarà il passaggio per i canali sotterranei.

Il Consorzio può incorporare tutti i diritti dei canali già esistenti all'epoca della sua costituzione.

#### Art. 8

I consorziati concorrono nelle spese sostenute dal Consorzio con un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi ciascuno nelle proporzioni stabilite nel riparto generale secondo il beneficio conseguito. Tra i consorziati non vi è solidarietà, però le quote che venissero riconosciute inesigibili, dopo esperita l'azione esecutiva, saranno portate in bilancio nel passivo.

Art. 9

Il Consorzio dovrà avere un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che formano parte del comprensorio, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che man mano venissero a verificarsi negli stessi.

Il catasto servirà per la compilazione del ruolo di esazione dei contributi consorziali, esso ha base sulla ripartizione della spesa complessiva annua, comprendendo in tale spesa, l'ammortamento del capitale impiegato nella costruzione delle opere, con i relativi interessi, nonché le spese di manutenzione, di amministrazione, ecc. e le quote inesigibili; detratti eventuali contributi dello Stato e di altri Enti.

Tale ripartizione di spesa avverrà in base alla quantità di acqua utilizzata o in base ad indici presuntivi del beneficio conseguito.

Cap. II - AMMINISTRAZIONE

*Assemblea*

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti i possessori dei fondi iscritti nel catasto consorziale.

Essa si raduna ordinariamente ogni anno nel mese di novembre e straordinariamente per deliberazione del Consiglio Amministrativo o su richiesta motivata di tanti consorziati, che riuniti rappresentino almeno la quinta parte della superficie consorziata.

Un consorziato, che sia maggiore di età, non può rappresentare per delega più di tre ditte.

Spetta all'Assemblea:

- provvedere all'elezione delle cariche sociali;
- modificare, ove occorra, lo statuto;
- deliberare sull'accettazione delle domande di nuovi consorziati;

— deliberare sulle eventuali proposte che fossero presentate dal Consiglio Amministrativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, la quale rappresenti almeno un quarto della superficie del comprensorio.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con pubblicazione all'albo consorziale e con avviso murale affisso nelle contrade interessate.

Tale pubblicazione deve avvenire 10 giorni prima della data della seduta.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora, ed il luogo dell'adunanza.

La seduta dell'Assemblea sarà valida in prima convocazione, quando siano rappresentati la metà più uno dei voti disponibili, e questi rappresentino almeno un quarto della superficie consorziale, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso dell'Assemblea questa si riterrà riunita in seconda convocazione e la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le sedute che hanno all'ordine del giorno elezioni di cariche sociali o modifiche di statuto sarà necessario ripetere le pubblicazioni non prima degli otto giorni successivi.

Art. 12

Ogni consorziato ha diritto, in relazione al suo possesso fondiario ricadente nel comprensorio consorziale, ad un voto per le prime dieci are o frazione di esse; ha diritto inoltre ad un ulteriore voto per ogni dieci are successive.

I proprietari iscritti pro indiviso nel catasto consorziale sono rappresentati nella votazione da uno di essi, muniti di regolare delega, oppure dal primo intestatario della ditta catastale.

### *Consiglio Amministrativo*

#### Art. 13

Il Consiglio Amministrativo è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque consiglieri, fra i quali il Consiglio stesso elegge il Presidente del Consorzio.

Compete al Consiglio:

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia in adunanza ordinaria che straordinaria, fissando l'ordine del giorno e predisponendo tutti gli elementi necessari per la trattazione degli argomenti ivi segnati;

b) curare che vengano eseguite le deliberazioni dell'Assemblea;

c) provvedere all'esecuzione dei progetti tecnici;

d) approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi, e i ruoli di contribuenza;

e) approvare tutti gli atti amministrativi inerenti al funzionamento del Consorzio;

f) approvare i regolamenti consorziali e le eventuali modifiche ad essi;

g) autorizzare il Presidente a stare in giudizio;

h) approvare l'esecuzione dei nuovi lavori, ed i relativi conti consuntivi;

i) nominare gli impiegati;

l) curare le concessioni governative per la derivazione delle acque;

m) contrarre mutui e prestiti necessari per il raggiungimento degli scopi consorziali;

n) compiere tutti gli atti amministrativi e curare l'approvazione dei progetti dagli uffici competenti; richiedere il concorso

dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in conformità delle leggi vigenti.

Il Consiglio, nell'adunanza ordinaria dell'Assemblea è tenuto a riferire in sunto e per le voci di maggiore importanza, su tutta l'attività espletata in base alle mansioni conferitegli dal presente articolo alle lettere d, e, f, g, h, i, l, m, n.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Ove uno di essi venisse a mancare, verrà eletto il consorziato che nella ultima elezione ha riportato il maggior numero di voti.

Il nuovo consigliere durerà in carica fino alla data di scadenza dell'intero Consiglio.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento di tre membri, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza.

### *Il Presidente*

#### Art. 14

Il Consorzio è rappresentato dal Presidente eletto dal Consiglio Amministrativo e scelto fra i consiglieri stessi. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto, purché conservi la qualifica di consigliere.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano.

Compete al Presidente:

a) convocare l'Assemblea secondo le deliberazioni del consiglio e convocare il Consiglio Amministrativo fissando l'ordine del giorno;

b) firmare tutti gli atti amministrativi del Consorzio, ivi compresi i mandati di pagamento, che debbono essere firmati in unione al Direttore consorziale ed in mancanza dal Consigliere più anziano;

c) curare l'esecuzione delle delibere, di tutti gli atti amministrativi, e la perfetta tenuta del catasto consortile;

- d) predisporre le modifiche agli statuti e regolamenti;
- e) curare la formazione e pubblicazione dei ruoli di contribuzione e firmare i ruoli stessi;
- f) stare in giudizio per conto del Consorzio;
- g) curare la perfetta esecuzione delle opere, e provvedere agli appalti dei lavori secondo le deliberazioni del Consiglio;
- h) provvedere alla conservazione delle opere consorziali;
- i) firmare i disciplinari e gli atti relativi alla concessione delle acque;
- l) firmare gli atti relativi ai mutui e prestiti per conto del Consorzio;
- m) prendere in caso di urgenza gli eventuali provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica.

#### *Il Collegio degli Arbitri*

##### Art. 15

Tutte le vertenze che possono sorgere fra i consorziati ed il Consorzio, fra i consorziati stessi in merito a questioni consorziali, possono essere deferite in prima istanza al giudizio del Collegio degli arbitri.

È sempre ammesso l'appello ai tribunali ordinari.

Il Collegio degli arbitri è composto di tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra estranei al consorzio e delibera a maggioranza dei voti, dura in carica quattro anni.

#### *I Revisori dei Conti*

##### Art. 16

I Revisori dei conti sono in numero di due, eletti dall'Assemblea, anche tra persone estranee al Consorzio e durano in carica quattro anni. Essi hanno il compito di esaminare gli atti contabili

e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone poi all'Assemblea nella seduta ordinaria.

#### *Il Direttore*

##### Art. 17

Gli uffici del Consorzio sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio Amministrativo.

È compito del Direttore:

- a) coadiuvare il Presidente per il buon andamento del Consorzio;
  - b) firmare in unione al Presidente i mandati di pagamento;
  - c) sorvegliare il personale e provvedere alla manutenzione ed alla conservazione delle opere consorziali;
  - d) assistere con voto consultivo alle adunanze della Assemblea, del Consiglio Amministrativo, e del Collegio degli arbitri, e redigere i verbali relativi;
  - e) provvedere alla tenuta dei libri contabili ed amministrativi, compilare e tenere aggiornata la lista dei consorziati, con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti e secondo le modalità del presente Statuto. Tale lista dovrà essere pubblicata annualmente all'albo consorziale per gli eventuali reclami.
- Il Direttore è il capo del personale, ed a lui è affidato il buon andamento di tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili del Consorzio.

Le funzioni del Direttore potranno essere assorbite dal Presidente.

#### Cap. III - CONTRIBUTI ED ESATTORIA

##### Art. 18

I contributi consorziali, stabiliti con le norme dell'art. 9 e 10, sono riscossi con le stesse modalità e privilegi in vigore, per la riscossione delle imposte dirette.

I contratti di esattoria per l'esazione dei contributi consorziali, saranno trasmessi al Prefetto per il visto di legittimità.

I ruoli annuali di contribuenza, firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, saranno comunicati all'Intendenza di Finanza per il visto di esecutorietà.

Essi saranno quindi pubblicati nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette e saranno consegnati all'Esattore del Consorzio entro il mese di dicembre di ciascun anno.

#### Art. 19

Durante la pubblicazione dei ruoli ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio Amministrativo per la rettifica degli errori materiali in cui si fosse incorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma, se accolto dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro la decisione del Consiglio Amministrativo sarà ammesso reclamo al Prefetto nei termini di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni del Consiglio Amministrativo del Consorzio.

#### Art. 20

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei vari proventi consorziali si applicano le disposizioni contenute nelle norme sulla bonifica integrale.

Per la esazione dei contributi consorziali verrà nominato un esattore, i cui rapporti saranno regolati mediante un regolare contratto.

Il servizio di tesoreria del Consorzio sarà eseguito dal Banco di Napoli, Agenzia di Atina.

#### Art. 21

Contro i criteri di ripartizione dei contributi si può ricorrere al Collegio Arbitrale, e in seconda istanza al Prefetto della Provincia che deciderà inappellabilmente.

### Cap. IV - DISCIPLINA E CONTRAVVENZIONI

#### Art. 22

Ciascun consorziato è responsabile di ogni fatto che turbi e pregiudichi il buon funzionamento e l'applicazione dei regolamenti consorziali, nonché delle infrazioni alla disciplina che avvengano anche da parte di coloni, fittavoli, agenti o comunque da essi dipendenti.

#### Art. 23

A giudizio del Presidente può essere applicata una penalità, in danaro equivalente, da 10 a 100 Kg. di granone al consorziato che violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi amministrativi e che danneggi o alteri i manufatti consorziali.

Nel caso di danno alle opere consorziali, il consorziato, colpevole ed in mancanza i consorziati della zona interessata, sono tenuti al ripristino dell'opera da loro danneggiata.

Contro le decisioni del Consorzio è lasciato adito di ricorrere in via giudiziaria e le eventuali spese sono a carico della parte soccombente.

### Cap. V - VARIE

#### Art. 24

Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate dalle norme di legge sulla bonifica integrale e dai regolamenti interni del Consorzio e dalle disposizioni di legge applicabili ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 25

Il presente Statuto andrà in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

---

Il presente Statuto è stato approvato ai sensi e per gli effetti degli art. 60 e 71 del R. D. 13 - 2 - 1933, n. 215, con Decreto Ministeriale del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste dell'11 Maggio 1953, Div. I AA. GG. n. 20628 (G. U. n. 119 del 26 Maggio 1953).